

# CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO CONSEGNA DEI GIORNALI NELLA GIORNATA DI SABATO - POSTICIPATO

Le presenti Condizioni Generali di Servizio (di seguito "CGS") si compongono di 14 articoli e disciplinano la fornitura del Servizio di "Consegna dei giornali nella giornata di sabato" di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste").

## ART. 1 - VALORE DEGLI ALLEGATI

Le presenti CGS, la proposta di Poste e l'accettazione della Società unitamente agli allegati di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale dell'accordo attuativo (di seguito, complessivamente "Accordo Attuativo").

Si allegano:

Allegato 1. Scheda Cliente

Allegato 2. Tabelle prezzi validi dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Allegato 3. Scheda Tecnica

Allegato 4. Classificazione dei Comuni e dei CAP per gruppo tariffario

Allegato 5. Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Allegato 6. "Mandato di addebito diretto SEPA CORE"

Allegato 7. Garanzia Fideiussoria

Allegato n. 8: "Informativa privacy per persone fisiche e soggetti assimilabili fornita da Poste Italiane S.p.A. o, in alternativa, "Informativa privacy per persone giuridiche e soggetti assimilabili, fornita da Poste Italiane S.p.A..

## ART. 2 - OGGETTO

**2.1** Con il presente Accordo Attuativo la Società richiede il servizio di consegna dei giornali nella giornata di sabato (di seguito "Servizio"), che Poste eroga nei confronti dei singoli richiedenti (di seguito "Società") a seguito dell'Accordo Quadro, da ultimo, sottoscritto con la FIEG (di seguito "Accordo Quadro"). Resta inteso che il Servizio sarà erogato alle medesime condizioni, su richiesta, anche a Società che non siano aderenti alla FIEG.

**2.2** Il Servizio, dettagliatamente descritto nell'Allegato 3, non rientra nel servizio postale universale di cui all'art. 3 del D.L. 261 del 22/07/99 e viene erogato ai Clienti che già usufruiscono del servizio universale di Poste avente per oggetto il recapito di uno o più dei seguenti prodotti: Quotidiani ROC, Giornali locali, Periodici ROC, Stampe Periodiche in regime Libero Il servizio, nello specifico, comprende le seguenti attività:

- accettazione da parte di Poste dei giornali presentati dalla Società con le modalità e presso i Centri di impostazione riportati nell'Allegato 3;
- trasporto e consegna dei giornali da parte di Poste.

**2.3** Poste Italiane si riserva, e la Società sin da ora accetta esplicitamente, con la sottoscrizione del presente Accordo, che il Servizio venga espletato secondo un modello operativo che include ed integra unitariamente e stabilmente nodi organizzativo-produttivo anche delle società del Gruppo e/o soggetti terzi, ferma restando la responsabilità dell'esecuzione del Servizio in capo a Poste stessa.

## ART. 3 - EFFICACIA E DURATA

**3.1** Ai fini del perfezionamento dell'Accordo Attuativo, la Società dovrà restituire a Poste debitamente sottoscritta l'Accettazione della relativa Proposta contrattuale, approvando altresì le clausole vessatorie di cui al successivo art. 15.

**3.2** Il presente Accordo Attuativo avrà validità sino al 31.12.2024 a decorrere dal suo perfezionamento e si intenderà tacitamente rinnovato sino alla scadenza naturale o al venir meno per qualsiasi ragione, dell'Accordo Quadro e salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi con un preavviso di 30 giorni agli indirizzi di cui al successivo art. 13.

Resta inteso che l'attivazione del servizio richiede adempimenti tecnici che non possono essere assolti in meno di 17 giorni lavorativi dalla firma della documentazione contrattuale.

## ART. 4 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

**4.1** Ai fini della determinazione dei prezzi, il territorio nazionale viene suddiviso nelle seguenti aree di destinazione (di seguito "Cluster") caratterizzate da una differente densità del numero di copie da consegnare per chilometro quadrato (kmq):

- Cluster A, B, C per i capoluoghi di provincia con densità rispettivamente pari a:
  - A => 40 copie per kmq
  - B => 10 copie per kmq
  - C => 5 copie per kmq
- Cluster D, E e F per le province (eccetto i capoluoghi) con densità rispettivamente pari a:
  - D => 5 copie per kmq;
  - E => 1 copie per kmq;
  - F < 1 copie per kmq

**4.2** I prezzi del Servizio sono differenziati in funzione dei Cluster di destinazione.

Per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 i prezzi applicati al servizio sono quelli di cui all'Allegato 2 del presente accordo.

b) Il servizio è imponibile ad Iva ad aliquota ordinaria; per le destinazioni in località ExtraUE ai fini Iva il servizio è non imponibile ad Iva ai sensi dell'articolo 9 comma 1 n. 4 del DPR n. 633/1972. Per i clienti residenti all'estero l'imposta sul valore aggiunto si applica in base alle informazioni ottenute dal cliente con la compilazione del Tax form reso disponibile da Poste.

**4.3** Le fatture saranno inviate all'indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente.

Se il Cliente è un'Amministrazione tenuta – ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 – alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.

Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall'art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.

Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà

a) compilare correttamente l'apposita sezione presente nella Scheda Cliente (Allegato 1);

b) comunicare a Poste, all'indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo:

1. per i clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all'impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. per i clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinataro e/o all'indirizzo di PEC;
3. per i clienti rientranti nella casistica C), all'Indirizzo definito nella Scheda Cliente.

**4.4** Il pagamento avverrà in modalità posticipato.

In tal caso la Società è tenuta ad effettuare il pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura, trasmessa all'indirizzo indicato dalla Società sulla Scheda Cliente o, nel caso di Amministrazione tenuta alla fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, con una delle modalità di seguito indicate:

- Pagamento mediante versamento sul conto corrente. Il pagamento sarà effettuato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione fattura ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tramite versamento sul nuovo conto corrente postale, n. 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA – Amministrazione – Servizi Centrali Fatturati codice IBAN IT74 E 07601 03200 00003519106, indicando necessariamente nella causale il numero della fattura.
- Pagamento tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione la Società è tenuta a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto (Allegato 7). Poste ed la Società convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell'addebito diretto che avverrà entro 30 (trenta giorni) giorni dalla data di emissione della fattura a condizione che il conto corrente postale della Società sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo.

Qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dall'Accordo Attuativo, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. Ove previsto dall'Accordo Attuativo, la Società potrà continuare a fruire del Servizio con modalità di pagamento contestuale o anticipata, ovvero potranno comunque essere concordate e attivate ulteriori modalità di pagamento del Servizio. L'esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato alla Società con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte della Società.

Qualora la Società intendesse revocare il Mandato, dovrà darne

comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Viale Europa, n. 175, 00144 - Roma con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento.

**4.5** In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali, nonché l'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

**4.6** Ove la Società sia un soggetto obbligato all'applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", la Società si avvrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. secondo le modalità di cui all'allegato 5.

## **ART. 5 - GARANZIA**

**5.1** Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Attuativo, la Società si impegna, a consegnare alla stessa al momento dell'accettazione della Proposta di Poste o nel caso di mancato pagamento da parte della Società delle fatture nei termini stabiliti dall'Art.4, entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di quest'ultima a mezzo Raccomandata A.R., garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all'allegato 7 commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste).

Detta garanzia, se rilasciata contestualmente al perfezionamento del presente contratto, dovrà avere una durata di 18 mesi a decorrere dalla data del suo perfezionamento. Se rilasciata successivamente al perfezionamento del presente Attuativo dovrà avere una durata pari a sei mesi oltre la vigenza del contratto stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi per un periodo di 12 mesi, e così di seguito, per ciascun rinnovo del presente contratto.

Nel caso di escussione totale di tale garanzia, se prestata, la Società si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, la Società provvederà ad integrare la stessa fino all'ammontare originario, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.

**5.2** Qualora il valore dei volumi postalizzati dalla Società, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l'integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, la Società si impegna ad effettuare l'adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell'avvenuto adeguamento

## **ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**

**6.1** Ai fini della corretta esecuzione del Servizio, la Società si impegna ad adempiere correttamente tutte le obbligazioni ivi previste ed in particolare a:

- utilizzare il Servizio esclusivamente per la spedizione di giornali;
- confezionare ed allestire i giornali, a proprie spese e cure, rispettando le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 3;
- presentare i giornali, corredati dalla apposita distinta di spedizione, presso i Centri di impostazione di cui all'Allegato 3 entro e non oltre gli orari limite indicati da Poste. Resta inteso che i giornali eventualmente presentati oltre gli orari limite sono, a tutti gli effetti, soggetti alle condizioni anche economiche del presente Accordo Attuativo;
- autorizzare la custodia, a proprie spese ed a cura di Poste, nel caso in cui, per fatti non imputabili a Poste, il Servizio fosse interrotto;
- effettuare il pagamento dei corrispettivi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4;
- assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti delle spedizioni, con espresso esonero di Poste da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
- manlevare e tenere indenne Poste da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, onere e spese, anche legale, quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento, da parte della Società medesimo, agli obblighi ed alle garanzie previste e comunque connesse al Servizio;
- comunicare a Poste eventuali aggiornamenti dei propri dati che siano funzionali alla corretta esecuzione del Servizio.

## **ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI POSTE**

**7.1** Poste si impegna ad adempiere correttamente tutte le obbligazioni ivi previste ed in particolare a:

- accettare i giornali consegnati dalla Società dopo averne verificato la conformità a quanto dichiarato nella distinta di spedizione ed alle specifiche indicate nell'Allegato 3;
- consegnare i giornali presso gli indirizzi indicati dalla Società o, nel caso di destinazioni con bassa densità abitativa, presso gli Uffici Postali, secondo le modalità ed i tempi di consegna di cui all'Allegato 3.

**7.2** Poste è responsabile degli invii presentati dalla Società dal momento della presa in consegna e risponderà unicamente dei danni che saranno conseguenza diretta ed immediata della propria condotta, con espressa esclusione, altresì, dei danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, mancato guadagno, perdita di utili e di clientela, derivanti da mancato espletamento del servizio, perdita, manomissione o danneggiamento degli invii.

**7.3** Poste non è responsabile, altresì, per eventuali danni, imputabili alla Società, causati da difetti di confezionamento o dall'inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi.

**7.4** Poste non sarà in ogni caso responsabile verso la Società per ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del Servizio causati da comunicazione errata da parte della Società dei dati necessari per l'esecuzione del Servizio e/o errata utilizzazione del Servizio da parte della Società e/o presentazione degli invii oltre gli orari limite indicati da Poste.

**7.5** Poste non assume alcuna responsabilità per ogni eventualità negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento del Servizio per cause di forza maggiore, caso fortuito e per ogni altra causa, nessuna esclusa, non direttamente imputabile ad essa. Per "forza maggiore" si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti ostativi di pubbliche autorità, guerre, insurrezioni o disordini civili, scioperi, serrate, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, disastri naturali, epidemie. Nel caso in cui l'erogazione del Servizio fosse ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore o da altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo di Poste, il Servizio afferente la causa ostativa sarà sospeso per il periodo equivalente alla durata della causa esimente.

In caso di sospensione del servizio protratta per oltre 15 (quindici) giorni consecutivi, la Società ha la facoltà di recedere dal presente Accordo Attuativo con effetto immediato, dandone comunicazione scritta a Poste tramite raccomandata A/R all'indirizzo indicato per le comunicazioni, fermo restando l'obbligo della Società di effettuare il pagamento dei corrispettivi per il servizio erogato fino alla data del recesso.

## **ART. 8 - MODIFICHE E DIVIETO DI CESSIONE.**

**8.1** Poste, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni contrattuali per eventuali sopravvenute esigenze tecnico-operative e gestionali.

**8.2** Le modifiche/integrazioni verranno comunicate al Cliente tramite fax, raccomandata o idonei mezzi di comunicazione a distanza – per l'uso dei quali sin da ora il Cliente stesso presta il proprio consenso – agli indirizzi indicati nella Scheda Cliente.

**8.3** Poste si riserva, altresì, la facoltà di modificare o integrare le specifiche tecniche del Servizio pubblicate sul sito di Poste. Tali modifiche/integrazioni verranno pubblicate presso i punti di accettazione e sul Sito nella sezione dedicata ai Prodotti editoriali.

**8.4** La Società, qualora non intendesse accettare tali nuove condizioni, potrà recedere dal presente Accordo Attuativo, dandone comunicazione scritta da inviare all'indirizzo di Poste di cui al successivo art. 13, tramite raccomandata AR, entro 30 gg. dalla data di comunicazione di Poste. Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno del mese di ricevimento da parte di Poste della comunicazione della Società, fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti per il Servizio effettuato fino alla data del recesso.

**8.5** In mancanza di recesso, le variazioni si intenderanno accettate.

**8.6** Il presente Accordo Attuativo non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti.

## **ART. 9 - RISOLUZIONE**

**9.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento della Società alle clausole dell'Accordo Attuativo, Poste potrà intimarle per iscritto di adempiere entro 15 giorni, dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l'Accordo Attuativo si intenderà senz'altro risolto, salvo il risarcimento di eventuali danni.

**9.2** Il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti per due volte anche non consecutive secondo le modalità previste dall'articolo 5 e comunque per importi superiori ad € 5.000,00, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno e l'applicabilità degli eventuali interessi di mora.

## **ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

**10.1** Poste si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere il Servizio per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

**10.2** Resta ferma la possibilità per Poste di sospendere il Servizio senza preavviso in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, in tutto o in parte, di una delle fatture.

## **ART. 11 - FORO COMPETENTE**

**11.1** Per ogni controversia concernente l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente Accordo Attuativo è competente il Foro di Roma.

## **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**12.1** Costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni

---

l'informativa privacy fornita da Poste di cui il Cliente dichiara di aver preso visione.

#### **ART. 13 - COMUNICAZIONI**

**13.1** Tutte le comunicazioni, relative al presente Accordo Attuativo, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata a/r anticipata via fax o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi riportati sulla Scheda Cliente.

#### **ART. 14 - RECLAMI**

**14.1** La Società o un soggetto da quest'ultima delegato può presentare reclamo entro 3 mesi dalla data di spedizione degli invii secondo le modalità indicate sul sito Internet [www.poste.it](http://www.poste.it), nella specifica sezione "Contattaci".

**14.2** Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 45 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

**14.3** Qualora non avesse ricevuto alcuna risposta entro il termine di cui sopra, ovvero il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, la Società potrà accedere alla procedura conciliativa secondo le modalità pubblicate sul sito Internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

**14.4** Qualora all'esito della procedura di cui al precedente capoverso la Società ritenga che la stessa non abbia avuto esito soddisfacente, lo stesso potrà rivolgersi all'Autorità di Regolamentazione del settore postale, anche avvalendosi delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti.

#### **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

**15.1** In considerazione dell'evoluzione dello scenario normativo di riferimento nazionale ed europeo, il presente Accordo Attuativo potrà essere modificato o cessare di efficacia in conseguenza di interventi normativi sul settore postale.

**15.2** Costituiscono clausole vessatorie che il Cliente, all'atto dell'accettazione, deve specificamente approvare ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli dell'Accordo Attuativo: 4.2 (corrispettivi e modalità di pagamento) 6.1 (Obblighi e responsabilità della Società); 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 (Obblighi e responsabilità di Poste); 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6 (Modifiche e divieto di cessione); 9.2 (Risoluzione); 10.1 e 10.2 (Sospensione del Servizio); 11.1 (Foro competente); 14.1 (Reclami).